

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G07954 del 06/06/2017

Proposta n. 10481 del 06/06/2017

Oggetto:

Ecologia Viterbo S.r.l. – Modifica non sostanziale temporanea all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilascia con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007, così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. A3919 del 5/11/2008, Nulla osta di variante non sostanziale, rilasciato con nota prot. n. 199797 del 12/10/2009 e Determinazione G03858 del 09/12/2013 – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00001 del 04/6/2017 – Autorizzazione attività temporanea di trasferimento per il solo periodo necessario al ripristino della funzionalità dell'impianto TMB in loc. Casale Bussi ed alla sua rimessa in esercizio.

OGGETTO: Ecologia Viterbo S.r.l. – Modifica non sostanziale temporanea all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007, così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. A3919 del 5/11/2008, Nulla osta di variante non sostanziale, rilasciato con nota prot. n. 199797 del 12/10/2009 e Determinazione G03858 del 09/12/2013 – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00001 del 04/6/2017 – Autorizzazione attività temporanea di trasferimento per il solo periodo necessario al ripristino della funzionalità dell’impianto TMB in loc. Casale Bussi ed alla sua rimessa in esercizio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE,
DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

- Direttiva Europea 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*Water Framework Directive, WFD*) del 23 ottobre 2000;
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento",
- D.lgs. 36 del 13 marzo 2003 e s.m.i. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale ed in particolare la parte IV, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.lgs. n. 30 del 16 marzo 2009 - Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica così come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- L.R. n. 27 del 09 luglio 1998 e s.m.i. Disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti);
- DGR n. 222 del 25 febbraio 2005 Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi;
- DGR n. 239 del 18 aprile 2008 Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98;
- D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007 e s.m.i. - Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99;
- DGR n. 755 del 24 ottobre 2008 Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99;
- D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico
- D.G.R. n. 956 del 11 dicembre 2009 Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- D.C.R. n. 8 del 24 luglio 2013 Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso;
- Decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

PREMESSO che con Ordinanza n. Z0001, del 4/06/2017 relativa a: "Incendio TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo. Provvedimenti urgenti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006", si è previsto, tra le altre cose, di allestire, presso l'impianto TMB di Casale Bussi gestito dalla Ecologia

Viterbo S.r.l., una trasfereza dei rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 20 03 01) prodotti dai Comuni conferenti, al fine di facilitarne il trasbordo verso gli individuati impianti di destino collocati nella Regione Toscana, e nella Regione Umbria

ATTESO che in data 6/06/2017, in esito alla riunione tenutasi presso la Prefettura della Città di Viterbo, tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza venutasi a creare a seguito dell'incendio che ha colpito il predetto impianto di TMB, la Ecologia Viterbo S.r.l. con nota prot. 287544 del 6/6/2017 ha proposto, stante le precarie condizioni dello stato dei luoghi dell'impianto medesimo, peraltro in parte sottoposto a sequestro dall'A.G. competente, come da atto Nr 2282/2017, trasmesso con la stessa nota, di allestire la prevista trasfereza dei rifiuti solidi urbani in questione presso l'area della discarica di proprietà ubicata in loc. Le Fornaci (VT), ed in particolare la vasca del lotto E del III invaso della quale è stato trasmesso il relativo collaudo delle opere realizzate ai sensi del D.lgs. 36/2003

PRESO ATTO del suddetto collaudo della vasca del lotto E del III invaso posta all'interno dell'impianto di discarica gestita dalla Società medesima e sita in loc. Le Fornaci in comune di Viterbo in forza della Autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007, così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. A3919 del 5 novembre 2008, Nulla osta di variante non sostanziale, rilasciato con nota prot. n. 199797 del 12 ottobre 2009 e Determinazione G03858 del 09/12/2013;

DATO ATTO che il lotto in questione è stato realizzato secondo le migliori tecniche disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.,

CONSIDERATO che le migliori tecniche disponibili in questione garantiscono, tra le altre cose, al contempo, la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché il regolare deflusso delle acque meteoriche e superficiali e sono compatibili con le attività di trasfereza;

RITENUTO che, in generale, la trasfereza di rifiuti solidi urbani non pericolosi corrisponda, ai sensi dell'Allegato C, alla Parte IV, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., all'operazione di stoccaggio, individuata dal codice R13, e definita come "messa in riserva";

RITENUTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera l – bis), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., ai fini A.I.A., è da ritenersi modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

RITENUTO che l'allestimento della predetta trasfereza all'interno del lotto in questione non incida in alcuna misura sui predetti valori di soglia relativamente all'A.I.A. rilasciata alla discarica per rifiuti non pericolosi in questione;

CONSIDERATO che l'attività di che trattasi non è soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale trattandosi di operazione R13

CONSIDERATO inoltre che l'attività di che trattasi ha carattere temporaneo e di urgenza dovuta all'incendio occorso all'impianto TMB e che è necessario garantire il corretto svolgimento del ciclo dei rifiuti urbani per i comuni conferenti in tale TMB

RITENUTO pertanto di poter autorizzare l'area del lotto in questione, temporaneamente, come messa in riserva (R13) dei rifiuti solidi urbani non pericolosi (CER 20 03 01) mediante l'approvazione di una modifica non sostanziale alla vigente A.I.A. limitatamente al lotto di che trattasi;

ATTESO che, visti i quantitativi mediamente conferiti nell'impianto TMB precedentemente all'incendio, si ritiene congruo un quantitativo di rifiuti in stoccaggio istantaneo pari a 750 tonnellate giorno.

RITENUTO al momento di autorizzare temporaneamente la trasferimento di che trattasi per un periodo pari a 80 gg eventualmente prorogabili se le attività di ripristino dell'impianto danneggiato non dovessero essere completate

RITENUTO che condizioni di efficacia della presente autorizzazione sono:

- L'esito positivo del sopralluogo condotto presso l'area del lotto in questione da parte dell'Autorità competente e degli altri enti competenti, che dovrà attestare l'avvenuta realizzazione delle opere e rilevare l'assenza di qualsivoglia rifiuto all'interno dell'area in questione;
- Il versamento delle previste garanzie finanziarie di Legge per un importo corrispondente a € 75.000,00 calcolato secondo gli importi previsti con D.G.R. 239/2008 smi da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica della presente

RICHIAMATO che la Società dovrà presentare apposita fidejussione secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico alla Deliberazione di Giunta del 17/4/2009 n. 239 e s.m.i. di importo pari a € 75.000 e della durata di 80 gg, pari alla durata della presente autorizzazione eventualmente rinnovabile e comunque fino a cessata emergenza;

RICHIAMATO che la Società, alla scadenza della presente autorizzazione temporanea, dovrà asportare ogni rifiuto dalla vasca e ripristinare lo stato dei luoghi al fine di permettere la visita di collaudo per la messa in esercizio della medesima per le operazioni D1 autorizzate

DETERMINA

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale

- 1) Prendere atto del collaudo trasmesso dalla società Ecologia Viterbo srl con nota 287544 del 6/6/2017 relativo alla vasca E del lotto III come indicato in premessa. Tale presa d'atto non viene effettuata ai sensi dell'art. 9 comma 2 e 3 del D.Lgs. 36/2003.
- 2) di autorizzare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.lgs. 152/2006 della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007, così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. A3919 del 5/11/2008, Nulla

osta di variante non sostanziale, rilasciato con nota prot. n. 199797 del 12/10/2009 e Determinazione G03858 del 09/12/2013 consistente nella operazione R13 presso la vasca E del lotto III per i rifiuti indifferenziati codice CER 200301 provenienti dai comuni conferenti all'impianto TMB di Casale Bussi con stoccaggio istantaneo pari a 750 t, al fine del loro successivo trasporto e trattamento in idoneo impianto nella vasca del lotto E del III invaso come da Autorizzazione Integrata Ambientale rilascia con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007.

- 3) di autorizzare, previa sopralluogo presso l'area del lotto in questione che dovrà attestare l'avvenuta realizzazione delle opere indicate nella nota prot. 287544/2017 e rilevare l'assenza di qualsivoglia rifiuto all'interno dell'area in questione, la Ecologia Viterbo S.r.l. alle operazioni di trasferta, presso l'impianto in loc. Le Fornaci, per il solo periodo necessario al ripristino della funzionalità dell'impianto TMB ed alla sua rimessa in esercizio previo esperimento di apposita visita di collaudo da parte della scrivente Area;
- 4) Di presentare garanzie finanziarie ai sensi della DGR 239/2008 per euro 75.000 come indicato in premessa entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
- 5) la presente determinazione viene trasmessa alla Provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 19 comma 3 della LR 27/98

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecologia Viterbo S.r.l. e sarà trasmesso alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Viterbo, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore regionale
Ing. Mauro Lasagna